

Causa C-33/03

Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

«Inadempimento di uno Stato — Artt. 17 e 18 della sesta direttiva IVA — Normativa nazionale che consente al datore di lavoro di detrarre l'IVA su forniture di carburante ai suoi dipendenti quando ne rimborsa loro il costo»

Conclusioni dell'avvocato generale C. Stix-Hackl, presentate il 14 dicembre 2004	I - 1867
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 10 marzo 2005	I - 1881

Massime della sentenza

Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell'imposta pagata a monte —

Normativa nazionale che consente al datore di lavoro di detrarre l'imposta sulle forniture di carburante ai suoi dipendenti — Carburante non esclusivamente utilizzato a fini professionali — Inammissibilità

[Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, artt. 17, n. 2, lett. a), e 18, n. 1, lett. a)]

Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 17, n. 2, lett. a), e 18, n. 1, lett. a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, uno Stato membro che concede a dei soggetti passivi, nella fattispecie ai datori di lavoro, il diritto di detrarre l'imposta sul valore aggiunto su talune forniture di carburante a persone non soggette ad imposta,

nella fattispecie ai loro dipendenti, in condizioni che non garantiscono che l'imposta dedotta si riferisca esclusivamente al carburante impiegato per le operazioni del soggetto passivo soggette ad imposta.

(v. punti 18, 26, 31 e dispositivo)